



**ASU FC**  
Azienda sanitaria  
universitaria  
Friuli Centrale



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI  
DELL' AMBITO TERRITORIALE  
«GEMONESE, CANAL DEL FERRO-VAL CANALE»

# REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI UNA TANTUM, AI CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI E AI CONTRIBUTI ECONOMICI D'EMERGENZA

**BOZZA**



GENNAIO 2024

# INDICE

1. Oggetto del Regolamento	pag. 2
2. Riferimenti normativi	pag. 2
3. Obiettivi delle prestazioni, degli interventi, dei servizi e dei progetti per contrastare la povertà e promuovere l'inclusione sociale erogati o attuati dal Servizio sociale dei Comuni, ivi compresi i contributi economici	pag. 3
4. Beneficiari dei contributi economici	pag. 3
5. Requisiti per l'accesso ai contributi economici	pag. 4
6. Percorso tecnico-professionale e procedimento amministrativo	pag. 5
7. Contributi economici straordinari una tantum e contributi economici continuativi	pag. 6
8. Contributi economici d'emergenza	pag. 7
9. Ulteriori livelli di assistenza in capo ai Comuni	pag. 7
10. Cause di decadenza	pag. 8
11. Privacy	pag. 8
12. Controlli	pag. 9
13. Entrata in vigore	pag. 9

## Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione di contributi economici da parte del Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale Gemonese, Canal del Ferro-Val Canale (a seguire: Ambito territoriale).

In particolare disciplina:

- l'erogazione di contributi economici straordinari una tantum;
- l'erogazione di contributi economici continuativi;
- l'erogazione di contributi economici d'emergenza.

## Riferimenti normativi

Quanto regolamentato si rifà ai principi sanciti dalla legislazione nazionale e regionale in vigore e in particolare a quanto contenuto:

- negli artt. 2<sup>1</sup>, 3<sup>2</sup> e 32<sup>3</sup> della Costituzione della Repubblica italiana;
- nella L. n. 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- nella L.R. n. 6/2006 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale» e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. n. 31/2018 «Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)»;
- nella D.G.R. n. 2513/2018 «L.R. n. 6/2006, art. 17: individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata dei Servizi sociali dei Comuni. Approvazione preliminare» e successive modifiche e integrazioni;
- nel D.P.C.M. n. 159/2013 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» e successive modifiche e integrazioni;
- nella L. n. 33/2017 «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»;
- nel D.Lgs. n. 147/2017 «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà»;

---

<sup>1</sup> Articolo 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

<sup>2</sup> Articolo 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

<sup>3</sup> Articolo 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

- nel D.L. n. 48/2023 «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro» convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023;
- nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023;
- negli Atti di programmazione dei servizi di contrasto alla povertà statali e regionali e nelle loro successive modifiche ed integrazioni.

#### ARTICOLO 3

## **Obiettivi delle prestazioni, degli interventi, dei servizi e dei progetti per contrastare la povertà e promuovere l'inclusione sociale erogati o attuati dal Servizio sociale dei Comuni, ivi compresi i contributi economici**

Prestazioni, interventi, servizi e progetti erogati, promossi ed attuati dal Servizio sociale dei Comuni per contrastare la povertà e promuovere l'inclusione sociale sono finalizzati alla prevenzione, alla riduzione e al superamento, ove possibile, di condizioni di disagio e di marginalità sociale, nonché a sostenere economicamente le persone e le famiglie le cui entrate non consentano il soddisfacimento dei bisogni primari e/o impediscano od ostacolino la realizzazione dei loro progetti di vita.

I contributi economici di cui al presente Regolamento vanno a integrare prestazioni, interventi, servizi e progetti promossi ed attuati dal Servizio sociale dei Comuni, nonché il sistema di provvidenze economiche erogate da Stato e Regione e da soggetti pubblici o privati che a vario titolo supportino le persone e le famiglie e vanno pertanto posti in relazione alle altre risorse in un'ottica di rete e di sussidiarietà, anche per quanto riguarda la loro quantificazione.

Essi vanno intesi altresì come interventi residuali, limitati al tempo necessario per portare a termine il progetto di aiuto concordato dalle persone e dalle famiglie con gli operatori del Servizio sociale dei Comuni.

I contributi economici di cui al presente Regolamento vengono erogati nei limiti delle disponibilità del bilancio approvato annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale e non costituiscono un diritto in senso assoluto per i richiedenti: la loro concessione è soggetta ad una valutazione professionale dell'assistente sociale referente riportata nel progetto personalizzato.

#### ARTICOLO 4

## **Beneficiari dei contributi economici**

Beneficiari dei contributi economici sono principalmente le persone residenti nei comuni dell'Ambito territoriale Gemonese, Canal del Ferro-Val Canale.

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2006 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale»:

«1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato le persone residenti in regione di seguito indicate:

a) i cittadini italiani;

b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli

Stati membri), ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

c) gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

d) i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

2. Ai profughi, agli stranieri e agli apolidi sono garantite le prestazioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 328/2000».

Inoltre:

«3. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato, anche se non in possesso del requisito della residenza, i minori stranieri nonché le donne straniere in stato di gravidanza e le donne nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

4. Le persone comunque presenti sul territorio regionale possono accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza».

## ARTICOLO 5

# Requisiti per l'accesso ai contributi economici

Possono fruire dei contributi economici di cui al presente Regolamento, su richiesta, le persone e/o le famiglie in possesso dei requisiti di cui sopra e che:

1. risultino in possesso di un ISEE<sup>4</sup> (ordinario, corrente, minorenni, a seconda delle caratteristiche del nucleo familiare) in corso di validità di valore pari o inferiore a 9.360,00 euro ossia pari a quello richiesto per l'accesso all'Assegno di inclusione<sup>5</sup>.

Nel caso in cui il richiedente il contributo sia impossibilitato a produrre l'ISEE (ad esempio a causa dell'irreperibilità del coniuge) dovrà autocertificare tale impossibilità, motivando le cause dell'impedimento, nonché autocertificare redditi e patrimonio mobiliare e immobiliare e sottoscrivere l'impegno a produrre l'ISEE non appena possibile;

2. abbiano espletato, in via prioritaria, le procedure per usufruire delle misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito previste da Stato e Regione, nonché le procedure per ottenere eventuali agevolazioni fiscali per l'acquisto di servizi o il pagamento di beni previste dalla normativa vigente. A tal fine sarà cura degli operatori del Servizio sociale dei Comuni fornire adeguata informazione affinché i possibili beneficiari possano accedere a dette misure. I contributi economici erogati dal Servizio sociale dei Comuni potranno essere esclusivamente integrativi di quanto già percepito per le medesime finalità;

---

<sup>4</sup> L'ISEE è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» e successive modifiche e integrazioni.

<sup>5</sup> L'Assegno di inclusione è l'intervento previsto dal D.L. n. 48/2023 «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro» convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023. Sostituisce il Reddito di Cittadinanza.

3. abbiano aderito ad una progettazione personalizzata sottoscrivendo il progetto personalizzato. Tale requisito non è necessario per l'erogazione dei contributi economici d'emergenza di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

## ARTICOLO 6

# Percorso tecnico-professionale e procedimento amministrativo

Il richiedente il contributo economico, direttamente o per mezzo del proprio rappresentante legale (tutore, amministratore di sostegno, ecc.), presenta apposita domanda al Servizio sociale dei Comuni, per il tramite dell'assistente sociale referente.

Verificata la sussistenza dei requisiti d'accesso, l'assistente sociale valuta la situazione complessiva del richiedente e della sua famiglia ed individua assieme allo/agli interessato/i, nell'ambito del processo di redazione concertata del progetto personalizzato, le risposte più adeguate ai bisogni rilevati, gli obiettivi da raggiungere, le azioni da attuare, gli interventi ed i servizi da attivare, le modalità e i tempi della loro realizzazione, le modalità e i tempi della verifica e della valutazione del progetto in collaborazione con gli operatori sociali e sanitari coinvolti nel processo di aiuto ed esprime un parere tecnico-professionale circa l'eventuale concessione di un contributo economico, la sua tipologia, la sua entità e le modalità della sua erogazione.

Nell'effettuare la sua valutazione l'assistente sociale censisce anche gli apporti derivanti dalle risorse del richiedente e dei suoi familiari ed eventuali interventi pubblici o privati in essere che concorrano a quantificare le entrate complessive del nucleo familiare e sentito il Comune di residenza del richiedente il contributo economico.

La valutazione dell'assistente sociale trova fondamento nel fatto che i bisogni socio-assistenziali non sono ascrivibili ad una sola causa, né risolvibili con semplici erogazioni e richiedono pertanto margini di negoziazione e di personalizzazione delle offerte.

In casi eccezionali ed urgenti è possibile prescindere dall'acquisizione della domanda, dalla valutazione della situazione economica e dalla redazione e dalla sottoscrizione del progetto personalizzato, che dovranno essere perfezionate entro i trenta giorni successivi.

Sono esclusi da tutto quanto sopra, per loro natura, i contributi economici di emergenza di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

La domanda di contributo dà avvio anche ad un procedimento amministrativo il cui esito consiste nella concessione del contributo richiesto o nell'invio di una comunicazione di respingimento motivato della domanda presentata.

All'atto della presentazione della domanda il Servizio sociale dei Comuni provvede a rilasciare al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento.

Non verranno accolte domande prive della documentazione richiesta. Qualora sia necessario acquisire della documentazione integrativa alla domanda, i competenti uffici formuleranno una richiesta scritta al richiedente il contributo economico, sospendendo i termini del procedimento. Nel caso in cui la documentazione integrativa non venga prodotta entro trenta giorni dalla data della richiesta, la domanda non produrrà effetti e verrà quindi archiviata.

Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria il Servizio sociale dei Comuni provvede a comunicare per iscritto all'interessato l'esito dell'istruttoria.

Al termine dell'istruttoria viene adottato il provvedimento di concessione del contributo o il provvedimento motivato di diniego comunicato contestualmente al richiedente il beneficio.

L'eventuale liquidazione del contributo avviene entro sessanta giorni dal provvedimento di accoglimento della domanda.

I contributi economici possono essere liquidati a terzi invece che al richiedente qualora ciò sia concordato con l'assistente sociale referente e definito all'interno del progetto personalizzato, in cui dovranno essere esplicitate le motivazioni di tale scelta. A tal fine il richiedente il contributo economico dovrà sottoscrivere apposita documentazione alla presenza del Responsabile del Servizio sociale dei Comuni che autenticcherà la firma ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000 quale responsabile del procedimento.

I contributi economici sono erogati a seguito dell'istruttoria e della valutazione tecnico-professionale dell'assistente sociale referente, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

#### ARTICOLO 7

## Contributi economici straordinari una tantum e contributi economici continuativi

La tipologia, l'importo, le modalità ed i tempi dell'erogazione dei contributi economici vengono stabiliti nel progetto personalizzato.

I contributi economici possono essere continuativi o straordinari una tantum.

L'erogazione di **contributi economici straordinari una tantum** è finalizzata a integrare i redditi di persone e famiglie che devono far fronte a situazioni che richiedono un impegno economico eccezionale e straordinario cui non possono dare risposta autonomamente e/o attraverso interventi statali e/o regionali, pubblici e/o privati. Un contributo economico straordinario una tantum può essere eccezionalmente liquidato in più rate.

L'erogazione di **contributi economici continuativi** è finalizzata a integrare i redditi di persone e famiglie temporaneamente sprovviste di entrate sufficienti e cui non possono dare adeguata risposta interventi statali e/o regionali, pubblici e/o privati. L'assistenza economica continuativa ha, di norma, una durata massima di dodici mesi.

Sono ammissibili a contributo, secondo quanto previsto dal progetto personalizzato, le spese relative a:

1. utenze (acqua, luce, gas e telefono);
2. generi alimentari e vestiario;
3. trasporti pubblici;
4. affitti e spese condominiali (anche arretrati);
5. reperimento di soluzioni abitative temporanee;
6. trasloco;
7. acquisto di farmaci generici secondo prescrizione;

e inoltre:

8. spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale;
9. spese straordinarie relative all'accudimento dei figli o al loro mantenimento (ad esempio acquisto di testi scolastici, se non forniti gratuitamente o a rimborso da altro servizio pubblico, o in comodato scolastico; di quaderni; di cancelleria; ecc.).

Richieste relative a interventi non compresi nell'elenco di cui sopra andranno adeguatamente motivate e verranno valutate dall'assistente sociale referente in ordine alla loro necessità e funzione relativamente al progetto personalizzato.

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata e rendicontata dal beneficiario del contributo economico entro sessanta giorni. In caso di contributo economico continuativo o di contributo economico straordinario una tantum erogato in più rate queste ultime verranno erogate solamente in presenza di rendicontazione di quanto già ottenuto. In caso di mancata rendicontazione il contributo economico verrà sospeso e, in caso di assenza di documentazione e di rendicontazione per oltre novanta giorni, revocato. Eventuali somme incassate e non rendicontate saranno oggetto di restituzione.

L'importo annuale massimo erogabile per i contributi economici straordinari una tantum non può superare i 3.000,00 € e quello per i contributi economici continuativi non può superare la quota mensile della pensione minima moltiplicata per dodici e aggiornata annualmente<sup>6</sup>.

#### ARTICOLO 8

### Contributi economici d'emergenza

In casi eccezionali ed urgenti è possibile erogare contributi economici d'emergenza finalizzati a fronteggiare bisogni indifferibili di una persona e/o di una famiglia e situazioni di particolare urgenza per le quali non è possibile seguire il percorso ed il procedimento istruttorio ordinari, ovverossia prescindendo dall'acquisizione della domanda dell'utente, dalla valutazione compiuta della sua situazione economica, dalla redazione e dalla sottoscrizione del progetto personalizzato.

In questi casi l'assistente sociale referente, tramite apposita relazione, formula la proposta di intervento al Servizio sociale dei Comuni affinché si possa procedere alla tempestiva liquidazione del contributo.

I contributi economici d'emergenza devono essere di misura contenuta, di norma non superiore a 500,00 €.

Essi possono essere concessi alla stessa persona o alla stessa famiglia una sola volta nel corso dell'anno.

#### ARTICOLO 9

### Ulteriori livelli di assistenza in capo ai Comuni

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della L.R. n. 6/2006 i Comuni possono incrementare con fondi propri ulteriori livelli di assistenza.

In questo caso il Comune di residenza raccoglie la domanda di contributo economico e valuta, in base al proprio Regolamento, se il richiedente possiede o meno i requisiti per l'accesso al contributo medesimo.

Nei casi in cui il Comune ritenga necessario acquisire una valutazione sociale, ne fa richiesta al Servizio sociale dei Comuni.

L'assistente sociale referente per il caso incontra la persona e/o il suo nucleo familiare, ne valuta la situazione ed i bisogni, eventualmente attiva prestazioni e interventi utili a farvi fronte, predisponde la relazione sociale e la invia al Comune entro trenta giorni.

---

<sup>6</sup> Nel 2024 la quota mensile della pensione minima è pari a 598,61 €. Incrementata del 2,7% dalla legge di bilancio essa sale a 614,77 €.

Una volta ricevuta la relazione sociale, contenente anche una proposta di intervento, il Comune decide rispetto all'erogazione, all'importo ed ai tempi di erogazione del contributo economico ed invia comunicazione di un tanto al richiedente e, per conoscenza, al Servizio sociale dei Comuni, anche al fine di evitare il sovrapporsi ingiustificato di diversi contributi.

#### ARTICOLO 10

## Cause di decadenza

Sono motivo di decadenza dai contributi economici:

1. il mancato espletamento delle procedure per usufruire delle misure di sostegno al reddito e delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di servizi o per il pagamento di beni previsti dalle norme vigenti;
2. la mancata sottoscrizione del progetto personalizzato;
3. il mancato rispetto degli impegni previsti dal progetto personalizzato;
4. la mancata attuazione di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione al Centro per l'Impiego, ad agenzie di lavoro temporaneo, ecc., se previsti dal progetto personalizzato, senza adeguata motivazione;
5. il rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato, se previste dal progetto personalizzato, senza adeguata motivazione;
6. la cessazione volontaria da un'attività lavorativa, senza adeguata motivazione;
7. il rifiuto, l'abbandono o la frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, Lavori Socialmente Utili, Lavori di Pubblica Utilità, ovvero di ogni altra attività proposta dalla Pubblica Amministrazione per facilitare l'inserimento lavorativo, senza adeguata motivazione;
8. il rifiuto dell'eventuale proposta dell'assistente sociale referente di partecipare a bandi per case popolari o per altre soluzioni abitative favorevoli;
9. la dimostrazione di un tenore di vita non corrispondente alla situazione economica dichiarata;
10. la mancata produzione della documentazione e della rendicontazione delle spese sostenute.

Si considerano, di norma, adeguata motivazione per non aver intrapreso le azioni di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 del presente articolo:

- la presenza di gravi patologie psico-fisiche, certificate dai competenti servizi sanitari, che impediscano temporaneamente un'attività lavorativa;
- la presenza di gravissime fragilità personali attestate dall'assistente sociale referente;
- lo stato di gravidanza o puerperio per il periodo di quattro mesi precedenti e di sei mesi successivi al parto o, in assenza di adeguata rete familiare, fino all'inserimento del neonato in un servizio educativo per la prima infanzia.

#### ARTICOLO 11

## Privacy

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche ed integrazioni e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

ARTICOLO 12

## Controlli

Sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata verranno eseguiti dei controlli a campione. Nel caso in cui si verificassero delle difformità, l'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni potrà attuare forme di rivalsa.

ARTICOLO 13

## Entrata in vigore

Il presente Regolamento **entra in vigore il ...**

Al termine del primo anno di sperimentazione l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale valuterà se apportarvi delle modifiche. In caso di eventuali modifiche non sostanziali non sarà necessaria l'approvazione dei singoli Consigli comunali.